

Cass. civ., sez. trib., 14-02-2014, n. 3487.

Ai fini fiscali è agricola e, dunque, produttiva di reddito agrario solo l'attività di allevamento di animali svolta nei limiti fissati dall'art. 29, 2° comma, lett. b) tuir (vigente razione temporis); a fronte della provata contestazione, da parte dell'agenzia delle entrate, della violazione di tali limiti, spetta al contribuente dimostrare la disponibilità di individuati terreni, anche oggetto di usi civici e trazzere, sulla base dei necessari atti concessori; in difetto, ove il medesimo non abbia tenuto i registri di cui all'art. 18 bis d.p.r. n. 600/1973, l'amministrazione è legittimata ad effettuare la rettifica induttiva extracontabile del reddito d'impresa - eccedente quello di cui all'art. 29, 2° comma, lett. d) - dell'imprenditore, ex art. 39, 2° comma, lett. d) d.p.r. n. 600/1973.